

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO SVILUPPO-BIS

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Con la pubblicazione in G.U. 19 ottobre 2012, n. 245, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 è entrato in vigore, a decorrere dal 20 ottobre 2012, il cd. «Decreto Sviluppo-bis».

Di seguito si riporta una sintesi delle principali disposizioni contenute nel «decreto Sviluppo-bis».

AGEVOLAZIONI ALLE CD. «START-UP» INNOVATIVE

Vengono riconosciute delle agevolazioni ad hoc per le cd. «start-up innovative» riguardanti i rapporti di lavoro e il reddito dei soci.

Si intendono start-up innovative le società di capitali residenti (con sede principale degli affari e interessi in Italia), costituite anche in forma di cooperativa, non quotate e che:

- ❖ hanno la maggioranza delle azioni e delle quote in possesso di persone fisiche;
- ❖ svolgono attività di impresa e sono state costituite da non più di 48 mesi;
- ❖ a partire dal secondo anno di attività, presentano un totale del valore della produzione annua, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, non superiore a 5 milioni;
- ❖ non hanno distribuito dividendi né utili;
- ❖ hanno, quale oggetto sociale esclusivo, la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- ❖ non sono scaturite da operazioni straordinarie quali fusioni o scissioni, cessione d'azienda ovvero di ramo d'azienda.

Oltremodo, le start-up innovative rispettano almeno uno dei parametri seguenti:

- a) spese di ricerca e sviluppo, ad esclusione di quelle relative all'acquisto di immobili, uguali o superiori al 30% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione;
- b) impiego di dipendenti o collaboratori in percentuale superiore a 1/3 della forza lavoro di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato ovvero in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca;
- c) sia titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un'invenzione industriale, biotecnologia o una topografia di prodotto a semiconduttori o una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Le disposizioni previste per le start-up innovative sono applicabili anche alle società di capitali, in possesso di specifici requisiti, che offrono servizi al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative.

Va specificato che se una società già costituita è in possesso dei predetti requisiti può comunque essere considerata una start-up innovativa, a condizione che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto (ossia entro il 19 dicembre 2012), depositi presso il Registro delle imprese una dichiarazione attestante il possesso dei necessari requisiti.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Le agevolazioni riconosciute sono le seguenti:

il termine, entro il quale la perdita deve risultare ridotta a meno di 1/3 (artt. 2446, co. 2 e 2482-bis, co. 4, Codice civile) è posticipato al secondo anno successivo e, qualora il capitale sociale si riduca al di sotto del limite legale (artt. 2447 e 2482-ter, c.c.), l'assemblea può deliberare di rinviare alla chiusura dell'esercizio successivo le decisioni in merito alla riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento ad un importo almeno pari al minimo legale;

se tali società sono costituite in forma di S.r.l., è consentita la creazione di categorie di quote fornite di diritti diversi e questo in deroga all'art. 2468, co. 2 e 3, c.c.;

non si applicano le disposizioni inerenti le società di comodo né quelle relative alle società in perdita sistematica e, in caso di crisi aziendale, le start-up innovative sono soggette esclusivamente al procedimento per la cd. composizione della crisi da sovraindebitamento;

se si assegnano agli amministratori o ai dipendenti o ai collaboratori della società azioni, quote ovvero strumenti finanziari partecipativi, il reddito di lavoro derivante non concorre alla formazione del relativo reddito imponibile e questo sia ai fini fiscali che contributivi;

esenzione dal diritto annuale della camera di commercio;

esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria richiesti per gli adempimenti presso il Registro delle imprese;

Per gli esercizi 2013, 2014 e 2015, sono poi previsti taluni incentivi agli investimenti relativi alle start-up innovative ossia nei confronti dei soggetti (persone fisiche o società) che investono nelle start-up innovative.

In particolare, se si tratta di un investitore:

a) persona fisica: è riconosciuta una detrazione Irpef pari al 19% della somma investita nel capitale sociale, somma che deve essere mantenuta per due anni e che non può superare 500.000;

b) una società: è riconosciuta la esclusione dal reddito del 20% della somma investita nel capitale sociale, somma che deve essere mantenuta per due anni con un massimo deducibile di 1.800.000

OBBLIGO DI ACCETTARE PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO E BANCOMAT

Si prevede che a partire dal 1° gennaio 2014 i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e prestazioni di servizi, anche professionali hanno l'obbligo di accettare i pagamenti anche tramite carte di debito e bancomat.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

È esteso l'obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata alle ditte individuali che dal 21 ottobre 2012 si iscrivono al Registro delle imprese ovvero all'Albo delle imprese artigiane.

Entro il **31 dicembre 2013**, anche le ditte individuali già iscritte dovranno depositare presso il Registro delle Imprese il proprio indirizzo Pec.

Si estende l'utilizzo della Pec anche nell'ambito delle procedure concorsuali.

In particolare, si prevede che siano effettuate tramite posta elettronica certificata le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone

Vito SARACINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

a carico del curatore.

Si istituisce l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec) delle imprese e dei al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica.

PROCEDIMENTO PER CRISI DA SOVRA- INDEBITAMENTO

Il procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio disciplinati dalla L. 27 gennaio 2012, n. 3, e in particolare il raggiungimento di un accordo tra creditore e debitore al fine di risolvere situazioni di sovraindebitamento si estende al debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività d'impresa o all'attività professionale svolta e all'imprenditore agricolo.

IVA E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Viene modificato l'art. 10, co. 1, n. 5, decreto Iva e, per effetto di tale intervento, l'esenzione Iva è applicabile esclusivamente alle operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito.

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO E SOCIETÀ AGRICOLE

Sono apportate alcune modifiche alla disciplina, contenuta nella L. 15 aprile 1886, n. 3818, in materia di società di mutuo soccorso e alla normativa relativa alle società agricole di cui al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it